

# Niente raddoppio dei termini per il socio di minoranza

La Cassazione richiede la prova circa il coinvolgimento del socio nella gestione della società, senza alcun automatismo

/ **Giovambattista PALUMBO**

Con la sentenza n. 26068 del 30 dicembre 2015 la Corte di Cassazione ha espresso interessanti argomentazioni in tema di raddoppio dei termini di decadenza degli accertamenti per violazioni penali.

Nel caso di specie la contribuente impugnava gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate rettificava e quantificava, per gli anni 2003 e 2005, i redditi derivanti dalla **partecipazione ad una snc**, della quale la stessa contribuente era socia al 49%.

In Cassazione l'Agenzia censurava quindi l'impugnata decisione per violazione dell'art. 43, comma 3 del DPR 600/1973, nella parte in cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto fondata l'eccezione della contribuente, secondo la quale gli avvisi di accertamento erano stati notificati oltre il termine **decadenziale**. I giudici di merito respingevano infatti la tesi dell'Agenzia che, invece, riteneva tempestiva la notifica, in quanto, nel caso di specie, i termini dovevano ritenersi raddoppiati, trattandosi di violazione per la quale sussisteva l'obbligo di denuncia *ex art.* 331 c.p.p., con estensione dell'efficacia anche ai soci della società. Secondo i giudici, tuttavia, il motivo di ricorso era infondato (oltre che inammissibile).

La decisione della C.T. Reg., secondo la Corte, aveva correttamente evidenziato le ragioni per le quali aveva ritenuto che non poteva essere invocata l'**estensione della proroga dei termini** per notificare l'accertamento anche ai soci, così come preteso dall'amministrazione. I giudici rilevavano: l'Ufficio non aveva prodotto alcun elemento che potesse accreditare la circostanza dell'avvenuto inoltrato di denuncia penale contro la contribuente o, comunque, idoneo a confermare che nei suoi confronti era stata elevata contestazione comportante l'obbligo di denuncia penale, ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e del DLgs. 74/2000; l'imposta ritenuta evasa ammonitava comunque ad un importo che restava sotto la soglia di rilevanza penale, ai sensi dell'art. 4 del DLgs. 74/2000; infine, stante la circostanza che la contribuente era socia di minoranza della snc e quindi estranea alla relativa amministrazione, e considerato che la responsabilità penale è personale, era infondata ogni affermazione tesa a riversare in capo alla stessa eventuali **responsabilità penali** attribuibili solo agli **amministratori**.

Quest'ultimo è l'aspetto più interessante della sentenza, in particolare ove si evidenzia che, pure se fosse stata provata

la trasmissione della denuncia nei confronti dell'amministratore della snc per uno dei reati di cui al DLgs. 74/00, comunque questa non avrebbe potuto rilevare, né avere ricadute penali nei confronti della socia di minoranza, a meno che non ne fosse stato dimostrato il **concreto operare gestionale** (circostanza neppure ipotizzata dall'amministrazione).

## Responsabilità penale sempre personale

E del resto, come specificato dalla medesima Corte, con la sentenza n. 21619 del 23 ottobre 2015, determina la condizione di amministratore di fatto l'atteggiarsi come referente dell'ente, in relazione a momenti decisivi e aspetti nodali della vita della compagine sociale, considerato che la **prova per presunzioni**, fondamentale nella struttura logica dell'accertamento e del giudizio tributario, può essere raggiunta anche grazie ad un solo elemento, se lo stesso però sia ritenuto attendibile alla luce del complessivo ed argomentato esame critico dell'intero compendio probatorio. Sul lato probatorio, dunque, in tali circostanze rileva che il titolare di fatto abbia svolto un'attività gestoria in nome e per conto della società. Pure considerato che, come da giurisprudenza costante della Suprema Corte, gli uffici sono autorizzati, ai sensi dell'art. 37 del DPR 600/1973, ad avvalersi della prova per presunzione, con conseguente **onere della prova contraria** a carico del contribuente.

Ovviamente però dovrà essere cura dell'amministrazione dare prova di un **quadro indiziario** chiaro preciso e univoco circa lo svolgimento di un'attività gestionale da parte del soggetto socio di minoranza. Ma nel caso di specie niente era stato dedotto in merito a tali presupposti e dunque neppure poteva valere il raddoppio dei termini, eventualmente invocabile solo nei confronti dei soci amministratori.

Si evidenzia che, grazie alla L. 208/2015, a partire dall'annualità 2016 (quindi dai controlli sul **modello UNICO e sulla dichiarazione IVA 2017**), non troverà più applicazione il raddoppio dei termini per violazioni penali. Nel contempo, però, l'accertamento dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, settimo anno in caso di dichiarazione omessa.